



Comunicazione UFRC 3/23

30 novembre 2023

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Dichiarazione di deposito del capitale secondo l'art. 633 cpv. 1 CO dalle persone di cui all'art. 1b LBCR (imprese Fintech)

Si pone la questione a sapere se un conto presso una persona autorizzata secondo l'art. 1b LBCR (impresa Fintech) possa o meno essere considerato un deposito di capitale ai sensi dell'art. 633 cpv. 1 CO. Il testo dell'art. 633 cpv. 1 CO, così come modificato dalla revisione del diritto della società anonima, fa riferimento ad una "banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche". Solo gli istituti di cui all'art. 1a LBCR sono considerati banche ai sensi della legge sulle banche. Le imprese Fintech secondo l'art. 1b LBCR non sono banche e pertanto, secondo un'interpretazione strettamente grammaticale, non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 633 cpv. 1 CO.

Il precedente tenore dell'art. 633 cpv. 1 CO, che si riferiva a un "istituto soggetto alla legge federale dell'8 novembre 1934", includeva non solo le banche ma anche le imprese Fintech ai sensi dell'art. 1b della legge sulle banche (introdotto dall'allegato n. II 14 della legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 [RU 2018 5247; FF 2015 7293]). Fino al 31 dicembre 2022, le dichiarazioni di deposito del capitale potevano quindi essere rilasciate anche da imprese Fintech.

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il legislatore non intendeva modificare questa prassi per quanto riguarda il versamento del capitale delle imprese Fintech. La modifica dell'art. 633 cpv. 1 CO non era intesa come una modifica materiale (Messaggio concernente la revisione della società anonima, pag. 416). **L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) condivide pertanto l'opinione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) secondo cui i conferimenti di capitale ai sensi dell'art. 633 cpv. 1 CO possono essere depositati anche presso le persone di cui all'art. 1b LBCR.** Il tenore dell'art. 633 cpv. 1 CO deve essere interpretato in senso ampio, in modo da includere, non solo le banche ai sensi dell'art. 1a LBCR, ma anche le imprese Fintech nei confronti delle quali la LBCR si applica per analogia in virtù dell'art. 1b della LBCR.

Il messaggio concernente la modifica della legge sulle banche in relazione con l'introduzione di una garanzia statale della liquidità (Public Liquidity Back-stop, FF 2023 2165) mira a garantire una maggiore certezza del diritto in questo ambito mediante una modifica della legge e propone pertanto una modifica dell'art. 633 cpv. 1 CO e dell'art. 653e cpv. 2 CO. I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una "banca ai sensi dell'art. 1a della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR) o presso una persona ai sensi dell'art. 1b LBCR". **L'UFRC e la SFI condividono l'opinione che, anche prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica di legge, le dichiarazioni di deposito del capitale da parte delle imprese Fintech devono essere accettate dalle autorità del registro di commercio.**

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin